

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa n. 86/A - 10156 TORINO

..*.*.*

(Capitale sociale € 44.931.250,00= versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

..*.*.*

ORDINANZA N° 136/2020

.*.*.*.

Oggetto : Obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali durante la stagione invernale 2020-2021 sull'**Autostrada A5 Torino-Quincinetto** tra la stazione di **Torino Nord** alla progressiva km. 3+700 e la stazione di **Quincinetto** alla progressiva km. 53+294 e sul **Raccordo Autostradale A4/5 Ivrea-Santhià** tra l'interscambio di Santhià alla progressiva km. 23+625 e l'interscambio di Pavone C.se alla progressiva km. 0+000.

.*.*.*.

Il sottoscritto, dott. ing. Alessio Scopi, direttore di viabilità e esazione della Società,

P R E M E S S O

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare

svolgimento del traffico;

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero della neve;

RITENUTO

- necessario che in tali evenienze sia vietato il transito dei veicoli che non hanno idonei mezzi antisdrucchiolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione;
- necessario a tale scopo prevedere altresì che i veicoli siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucchiolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile, nonché il transito dei mezzi di soccorso o di pubblica utilità;

VISTI

- l'articolo 6, comma 4, lettera e) (ovvero art. 7, comma 1, lettera a)), del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16/01/2013;

- la comunicazione preventiva con lettera prot. ATV/ORD/4238_20U del 20 ottobre 2020 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali- Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

visto il potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a rogito notaio dott. Roberto Grassi Reverdini in data 26 giugno 2018 repertorio n. 9186/5701,

ORDINA

- a tutti i conducenti di veicoli a motore che dal **15 novembre 2020 al 15 aprile 2021** che transitano lungo il tratto di Autostrada A5 dal km 3+700 (stazione di Torino Nord) al km 53+294 (stazione di Quincinetto) e lungo il tratto del Raccordo Autostradale A4/5 dal Km 0+000 (interscambio Pavone) al Km 23+625 (interscambio Santhià), di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e su ghiaccio conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati;
- nel periodo di vigenza dell'obbligo i motocicli possono circolare

sull'Autostrada solo in assenza di neve, ghiaccio e di fenomeni nevosi
in atto.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente
Ordinanza avranno validità dal giorno 15 novembre 2020 al giorno 15
aprile 2021 e saranno resi noti attraverso i segnali stradali collocati lungo i
tratti di strada sopraindicati conformi al modello autorizzato dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 5407 del 04/11/2011 ed è
fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente
Ordinanza.

Torino, 27 ottobre 2020

A.T.I.V.A. S.p.A.

dives/PEP/nap/**ORD4359/2020/U**

Il direttore viabilità e esazione
(ORIGINALE FIRMATO)

Trasmessa via pec